FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/CGF (2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 183/CGF – RIUNIONE DELL'8 MAGGIO 2009

I °Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Dr. Lucio MOLINARI, Dr. Antonio PATIERNO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DEL SIG. CAPELLUPO FILIPPO ANTONIO, ARBITRO BENEMERITO DELLA SEZIONE AIA DI CATANZARO, GIÀ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 3, COMMA 1 C.G.S., 37, COMMA 2, LETT. B), DEL REGOLAMENTO AIA (DI CUI ALLA DELIBERA ASSUNTA DAL COMITATO NAZIONALE IN DATA 28.1.2003, IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI) E ARTT 1, 2 E 18 DEL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DEI COMITATI REGIONALI – NOTA N. 3096/241PF08-09/SP/BLP DEL 10.12.2008 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 20.3.2009)

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, l'arbitro benemerito Filippo Antonio Capellupo della Sezione A.I.A. di Catanzaro "per rispondere delle violazioni delle disposizioni contenute negli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, C.G.S., art. 37, comma 2, lett. b), del Regolamento A.I.A. (di cui alla delibera assunta dal Comitato Nazionale in data 28.1.2003, in vigore all'epoca dei fatti), e artt. 1, 2 e 18 del Regolamento amministrativo dei Comitati Regionali A.I.A., per avere, in qualità di Presidente del CRA Calabria: con estrema negligenza e imprudenza, sottoscritto in data 11.6.2004 un contratto con la società Wind avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia a condizioni economiche particolari e la facoltà di acquisto di apparecchi telefonici da parte degli associati, in assenza della necessaria preventiva autorizzazione del Presidente dell'A.I.A., prevista dalle norme indicate come indispensabile per ogni operazione eccedente la normale amministrazione quale, appunto, la stipula del contratto indicato; violato i principi di correttezza e probità nella fase costitutiva ed esecutiva del descritto rapporto contrattuale, gestendo in modo negligente le adesioni e i rapporti degli interessati, omettendo di eseguire i necessari controlli al fine di evitare le conseguenze di eventuali morosità, e per avere, in tal modo, provocato un danno economico e di immagine all'A.I.A. ed alla F.I.G.C. la quale, a seguito del contenzioso relativo al preteso credito della Wind, si è vista rifiutare dalla stessa società la stipula da parte della stessa società, omettendo, in tal modo, di improntare il proprio comportamento ai principi di trasparenza e rettitudine e, conseguentemente, minando la credibilità e l'immagine dell'A.I.A.".

La Commissione Disciplinare Nazionale adita, all'esito del procedimento, – con decisione del 19.3.2009 pubblicata nel Com. Uff. n. 66/CDN -, ha dichiarato la responsabilità del deferito e gli ha irrogato la sanzione di mesi sei di inibizione.

Il signor Filippo Antonio Capellupo, con atto del 20.3.2009, ha proposto reclamo avverso detto provvedimento chiedendone la riforma "con conseguente proscioglimento dalle incolpazioni ascritte", per i motivi ampiamente ivi illustrati.

Le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, all'udienza del dì 8.5.2009, udita la relazione del componente all'uopo delegato, nonché il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore, avv. Alessandro Avagliano, ed il difensore del reclamante, avv. Massimo Colarizi, si è riservata di decidere.

La sottoscrizione del contratto *de quo* da parte dell'appellante, a nome della C.R.A. di Calabria, con la Wind, la successiva fornitura di apparecchi telefonici e relative schede della Wind a numerosi iscritti alle Sezioni locali del C.R.A. di Calabria - alla quale hanno fatto seguito episodi di morosità di questi nel pagamento dei corrispettivi dovuti alla società telefonica e conseguente azione giudiziaria promossa dalla società in danno del C.R.A. di Calabria - costituiscono fatti certi relativi alla vicenda oggetto del provvedimento impugnato.

La motivazione del provvedimento reso dalla Commissione Disciplinare – dopo avere precisato che i fatti in esame erano stati segnalati nell'ottobre 2008 dalla Procura Arbitrale Nazionale a quella Federale "deputata a valutare il comportamento del signor Capellupo" – ha sottolineato che "punto focale della vicenda è rappresentato dalla stipula del contratto con la Wind" e, di conseguenza "deve essere accertato se tale accordo commerciale rappresenti un atto di ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione.

La lettura del contratto rende evidente che l'obbligazione di pagamento da esso scaturente era posta a carico del C.R.A., salva la facoltà di questo di rivalersi sugli associati aderenti resisi eventualmente morosi. La circostanza è ulteriormente provata dalla presenza nel fascicolo di missive a firma dell'incolpato nelle quali questi contesta alcune pretese del fornitore ed invoca l'esistenza di acconti versati proprio dal Comitato calabrese, dimostrando così la veste del C.R.A. di contraente obbligato in via diretta. La circostanza che il rapporto negoziale avrebbe comportato oneri, né quantificati né quantificabili, a carico dell'organismo arbitrale fa ritenere senza ombra di dubbio che la stipula dell'accordo rappresentasse un atto di straordinaria amministrazione, bisognoso quindi di apposita autorizzazione, che invece non è mai stata richiesta da parte del Capellupo.

A quest'ultimo deve poi addebitarsi di aver fatto dichiarazioni quantomeno ambigue nell'intervenire nel dibattito relativo alla vicenda nelle riunioni tenutesi sia in sede nazionale che locale, a proposito di presunte convenzioni stipulate con la Wind da parte della Lega Nazionale Dilettanti, e ciò anche a voler tener conto della possibilità che le relative verbalizzazioni siano state oltremodo sintetiche.

Nondimeno, appare censurabile il suo comportamento omissivo nel controllo della distribuzione ai tesserati aderenti degli apparecchi e delle schede, nonché nel contrasto delle situazioni di morosità venutesi a creare".

L'appellante ha negato, con il gravame *de quo*, che tali addebiti siano fondati, sostenendo che essi sono smentiti dai seguenti elementi:

- a) "v'è prova documentale in atti della veridicità della circostanza che, già in epoca antecedente l'accensione del rapporto tra il C.R.A. Calabria e la Wind, quest'ultima avesse stipulato con la F.I.G.C. Comitato Regionale Calabria L.N.D., identico rapporto contrattuale";
- b) egli aveva "dichiarato in seno agli organi collegiali che <<la F.I.G.C. ha stipulato con la Wind una convenzione alla quale possono partecipare anche tutti gli Associati A.I.A.>> (Consulta Regionale) e riferito <<di un accordo con la L.N.D. per l'utilizzo di un apparato radiomobile all'interno di una rete aziendale>> (Consiglio Centrale); circostanze ribadite nel corso della sua

audizione che <<sapevamo essere già operante in altre regioni con la L.N.D. (ad esempio in Calabria) e con l'A.I.A.. tra le altre per Taranto, Reggio Emilia e Perugia>>", onde nel corso di dette riunioni egli non aveva "rappresentato" alcunché "di men che lontano dal vero";

- c) il ricorrente non aveva "fatto dichiarazioni quantomeno ambigue nell'intervenire nel dibattito relativo alla vicenda nelle riunioni tenutesi sia in sede nazionale che locale, a proposito di presunte convenzioni con la Wind da parte della Lega Nazionale Dilettanti, e ciò anche a voler tener conto della possibilità che le relative verbalizzazioni siano state oltremodo sintetiche", né sussisteva una "supposta <<volontarietà>> del dichiarante di ingenerare errore nei suoi destinatari: volontarietà che, nel caso, appare frutto di una mera illazione, non supportata da alcunché";
- d) "la fase esecutiva dei rapporti (eventualmente e liberamente) accesi con Wind da parte degli arbitri aderenti alla stessa sulla base delle condizioni generali pattuite nella convenzione <<<<a href="exaziendale> faceva capo alla responsabilità delle singole Sezioni territoriali del C.R.A. Calabria, nella persona dei Presidenti delle stesse (o delle persone da essi delegati)" e, pertanto, non poteva essere ritenuto "censurabile il suo comportamento omissivo nel controllo della distribuzione ai tesserati aderenti degli apparecchi e delle schede, nonché nel contrasto delle situazioni di morosità venutesi a creare>".
- e) egli si era "prontamente attivato, mediante <<formali>> richieste scritte, dapprima per chiarire in contradditorio con la Wind, l'effettiva entità del debito insoluto e, quindi, per sollecitare (a più riprese) la Sezione nella quale si erano verificate le inadempienze al recupero delle somme dovute dai singoli associati ed all'avvio delle segnalazioni alla Procura Arbitrale", onde non poteva essere affermato "che il reclamante non abbia <<contrastato>> le situazioni di morosità";
- f) non sussisteva una colpa di esso inquisito per avere "stipulato un contratto con Wind (asseritamente) integrante, a termini di regolamento, un atto eccedente l'ordinaria amministrazione senza la prescritta autorizzazione del Presidente A.I.A.", poiché "l'iniziativa sfociata nel contratto stipulato con Wind in data 11.6.2004 è stata studiata ed organizzata dal" ricorrente "alla luce del sole, essendosi quest'ultimo premurato di illustrarla nei suoi contenuti sia agli organi nazionali di categoria sia in sede di consulta regionale antecedentemente alla sottoscrizione dell'accordo, riportando sia nell'una che nelle altre sedi, positivo riscontro" e "traeva spunto da precedenti esperienze avviate in ambito federale, positivamente documentate; inoltre il rapporto con la Wind era "stato effettivamente attivato a far data dal mese di gennaio 2005, dopo che" l'inquisito "ne aveva anche riferito in seno al Consiglio Centrale A.I.A. nella seduta del novembre precedente" e "il contratto 11.6.2004 non vincolava chicchessia ad aderirvi, restando riservata ogni determinazione in merito alle opzioni individuali dei singoli interessati ed alla valutazione delle Sezioni regionali di rispettiva appartenenza".
- g) "l'impostazione accusatoria della Procura muove dall'assunto che la convenzione, stipulata dal deducente con la Wind, si configuri in termini di atto eccedente l'ordinaria amministrazione", esulante "dai compiti ordinari del Presidente del Comitato Regionale, al quale sarebbe stata preclusa la stipula in mancanza della autorizzazione scritta del Presidente dell'A.I.A. di cui all'art. 18 del Regolamento amministrativo dei Comitati Regionali";
- h) "La convenzione stipulata con la Wind in data 11.6.2004 non configurava a carico del C.R.A. della Calabria alcun onere economico", poiché "si trattava ... di un accordo quadro, libero nella adesione da parte dei singoli tesserati A.I.A. ambito regionale, sulla scorta del quale ciascuno di essi avrebbe potuto fruire ove ad esso avesse manifestato interesse a condizioni di particolare favore, sia di apparecchi di telefonia cellulare sia di canoni di utenza vantaggiosi (specie se riferiti alla gratuità delle chiamate, per così dire, di servizio), gli uni e gli altri a loro esclusivo carico".

Pertanto, "ove tutto si fosse svolto (come effettivamente avvenuto nella assoluta generalità dei casi) secondo il paradigma convenzionale delineato, nessuna spesa (aggiuntiva rispetto al bilancio di previsione) avrebbe potuto e dovuto far carico sul bilancio del C.R.A. della Calabria (o delle sue Sezioni), essendo gli oneri relativi a totale carico degli arbitri-utenti";

i) "L'errore di impostazione dal quale muove l'incolpazione è, dunque, quello di spostare l'attenzione dalla genesi del rapporto (e dalle connotazioni proprie dello stesso nel suo momento

costitutivo), ad un (peraltro circoscritto) effetto patologico (insolvenza di pochi singoli aderenti all'iniziativa) manifestatosi, *ex post*, in fase esecutiva, in ragione della inaffidabilità dimostrata dalla malaccorta gestione (da parte di soggetti terzi) della raccolta delle adesioni e dalla altrettanto colpevole morosità degli associati A.I.A. inadempienti agli obblighi consensualmente assunti".

Le argomentazioni innanzi riassunte non sono dirimenti per escludere la responsabilità disciplinare dell'a.b. Filippo Antonio Capellupo.

Al riguardo va osservato che l'art. 18 del Regolamento dell'A.I.A. – sotto il titolo "Spese straordinarie" - sancisce che "Eventuali <<spese straordinarie>> non indicate nel bilancio preventivo possono essere sostenute solo previa specifica autorizzazione della F.I.G.C..

A tal fine il Presidente del Comitato Regionale deve predisporre apposita relazione scritta ed inviarla al Comitato Nazionale dell'A.I.A., che, a sua volta, dopo opportuna valutazione provvederà ad inoltrare la richiesta alla F.I.G.C..

Pertanto a tali spese straordinarie può essere dato corso unicamente a seguito di autorizzazione scritta del Presidente Nazionale dell'A.I.A.".

La normativa ora trascritta – quindi – non disciplina eventuali atti di "straordinaria amministrazione", ovvero eccedenti la gestione normale (e quindi ordinaria) dell'ente di cui si tratta, ma fa riferimento ad un dato obbiettivo, ovvero a spese che – sia pure rientranti nell'attività ordinaria – non sono "indicate nel bilancio preventivo" e che "possono essere sostenute solo previa specifica autorizzazione della F.I.G.C.".

A tal fine il secondo ed il terzo comma del citato art. 18 disciplinano gli adempimenti che il Presidente del Comitato Regionale deve compiere, per consentire una valutazione da parte sia del Comitato Nazionale dell'A.I.A. sia della F.I.G.C. circa la possibilità di sostenere la "spesa straordinaria" – che non era stata prevista nel "bilancio preventivo" del Comitato Regionale-.

Solo all'esito positivo di tali esami, il Presidente Nazionale dell'A.I.A. può rilasciare "autorizzazione scritta" perché sia dato corso all'assunzione dell'onere di "tali spese straordinarie".

Appare evidente, quindi, che la normativa in esame è rivolta ad impedire che gli organi periferici dell'A.I.A. assumano obblighi – anche se in adempimento di atti qualificabili di ordinaria amministrazione – che comportino possibili oneri, non previsti nel bilancio preventivo, senza la specifica, preliminare autorizzazione del Presidente nazionale dell'A.I.A..

Nel caso di specie la sottoscrizione della convenzione in data 11.6.2004 con la Wind, avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia a condizioni economiche particolari e la facoltà di acquisto di apparecchi telefonici da parte degli associati, comportava l'assunzione di oneri non previsti nel bilancio preventivo dell'anno – a carico del Comitato Regionale contraente -, come del resto è confermato dall'azione giudiziaria promossa dalla società telefonica in danno di quest'ultimo innanzi al Tribunale di Catanzaro per il recupero di somme non pagate.

Né ha rilievo il fatto che i predetti oneri dovessero essere effettivamente sostenuti dagli associati che avevano ritenuto di utilizzare le agevolazioni previste dalla predetta convenzione, perché – comunque – il Comitato era direttamente obbligato a pagare quanto dovuto alla Wind, salvo il diritto a ripetere dai predetti le somme anticipate.

La decisione della Commissione Disciplinare in esame – al proposito - ha opportunamente sottolineato che "la circostanza è ulteriormente provata dalla presenza nel fascicolo di missive a firma dell'incolpato nelle quali questi contesta alcune pretese del fornitore ed invoca l'esistenza di acconti versati proprio dal Comitato calabrese, dimostrando così la veste del C.R.A. di contraente obbligato in via diretta".

Alla luce di quanto precede, quindi, è del tutto irrilevante il fatto, invocato dal ricorrente, che, "già in epoca antecedente l'accensione del rapporto tra il C.R.A. Calabria e la Wind, quest'ultima avesse stipulato con la F.I.G.C. Comitato Regionale Calabria L.N.D., identico rapporto contrattuale" e che egli abbia riferito – sia pure in modo non del tutto esaustivo – dei precedenti in materia.

Ciò che ha rilievo, invece, è il fatto che l'a.b. Filippo Antonio Capellupo ha violato la

normativa regolamentare innanzi indicata e tale condotta non può essere legittimata dalle informative – seppure non particolarmente esaustive – fornite in occasione delle riunioni indicate dal ricorrente.

Va sottolineato che la decisione appellata ha pure dato atto di volere tenere conto, nella determinazione della sanzione da irrogare all'incolpato "delle circostanze attenuanti relative al suo impegno di accollarsi l'onere del pagamento, seppur parziale, di quanto dovuto alla Wind, nonché alla dichiarazione di manleva da lui sottoscritta e depositata in atti".

Questa Corte ritiene che dette circostanze confermano che l'incolpato - assumendosi l'onere delle conseguenze patrimoniali dell'illegittima sottoscrizione del contratto *de quo* – ha cercato di fare quanto in suo potere per porre – sia pure tardivo – rimedio alla violazione commessa, e che esse debbano essere più ampiamente valutate quali attenuanti nella determinazione della sanzione da irrogare all'a.b. Filippo Antonio Capellupo, così come nel dispositivo che segue.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Capellupo Filippo Antonio, riduce a mesi 2 di inibizione la sanzione inflittagli. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE (Giancarlo Coraggio)

Pubblicato in Roma il 22 settembre 2009

IL SEGRETARIO (Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE (Giancarlo Abete)